## Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2192

Data emissione: 26/07/2023

Argomenti: Altro

Oggetto:

D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma 1, lett. a) e b) – Scelta dei soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse.

Quesito:

Nel disciplinare gli affidamenti diretti il nuovo Codice indica che "... siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione d elle prestazioni". Nella relazione viene spiegato che, la preferenza per il richiam o ad "esperienze idonee" piuttosto che ad "esperienze analoghe" come invece in dicato nel DL 76/20 e smi, attiene alla scelta di AMPLIARE IL MARGINE VAL UTATIVO della Stazione Appaltante (SA) che può apprezzare attività precedenti dell'Operatore Economico (OE), in ambiti anche non strettamente analoghi all'o ggetto della gara, ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dell'affidament o. La legge indica poi che, tali OE, debbano essere individuati tra gli iscritti in el enchi o albi istituiti dalla SA. Al fine di applicare in modo pratico e semplice la n orma, questa SA ragionerebbe come segue: il MEPA opera come un albo fornitor i che offre, alla sezione "cerca impresa" del "cruscotto", una modalità capillare d'individuazione degli OE. Nello specifico per i beni ed i servizi, inserendo l'atti nente bando e categoria di dettaglio, il sistema consente di filtrare gli OE per "fat turato medio annuo": digitandone il valore minimo pari all'importo a base dell'af fidamento diretto, si ritiene che l'individuazione di una ditta con "esperienze ido nee" sia implicita ed inconfutabile. Lo stesso vale per quanto concerne i lavori q ualora dall'applicativo emerga che, l'OE individuato, sia munito di un'attinente SOA. In caso di possesso dei soli requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/10 inve ce, al fine di evitare eccessive complicazioni, si ritiene sufficiente basarsi sulla n uova autocertificazione richiesta dal MEPA, nella quale viene asserito che "Il sot toscritto OE, dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel pr oprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella categoria pe r cui viene richiesta l'ammissione al MEPA". Si chiede un autorevole parere a ri guardo.

Risposta aggiornata

Negli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50, comma 1, 1 ett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023, la scelta deve ricadere su operatori economici "in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestaz ioni contrattuali". Come evidenziato nel quesito, la formulazione utilizzata ha int eso ampliare i margini valutativi della stazione appaltante rispetto all'analogo re quisito introdotto dall'art. 1 del D.L. 76/2020 che obbligava a comprovare il poss esso di pregresse e documentate esperienze "analoghe" a quelle oggetto di affida mento. Come si evince dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato, laddove si richiamano le attività precedenti dell'Operatore Economico (OE), in ambiti an che non strettamente analoghi all'oggetto della gara, ma tuttavia idonei a garantit e la buona riuscita dell'affidamento, la ratio alla base del citato requisito specific amente previsto per gli affidamenti diretti sembra porre l'accento non tanto sul d ato del fatturato generale, quanto sulla tipologia di attività svolta dall'operatore e conomico. Purtuttavia, rientra nell'ampia discrezionalità della stazione appaltant e, tenuto conto delle caratteristiche delle prestazioni da acquisire, valutare le mo dalità con cui devono essere documentate le idonee esperienze pregresse. Ciò po sto, rispetto a quanto indicato nel quesito, anche negli affidamenti diretti la stazio ne appaltante ha la facoltà e non l'obbligo di individuare gli operatori economici tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante L'individuazione dell'operatore economico rimane infatti "discrezionale", come si desume dalla d efinizione di affidamento diretto fornita dall'art. 3, comma 1, lett. d), dell'Allega to I.1 ai cui sensi l'affidamento diretto è "l'affidamento del contratto senza una p

rocedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori ec onomici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'en te concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 5 0, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti da l medesimo codice". Per i contratti di servizi e forniture è inoltre facoltà della sta zione appaltante richiedere all'affidatario, in aggiunta alle pregresse esperienze i donee, il possesso di requisiti di ordine speciale secondo quanto previsto dall'art. 100 D.Lgs. 36/2023. Per quanto attiene ai contratti di lavori, la disposizione che prescrive il requisito in argomento deve essere letta e declinata in coordinato dis posto con l'art. 28 dell'Allegato II.12, relativo ai requisiti degli esecutori di lavor i di importo pari o inferiore a 150.000 euro, che ripropone quanto già previsto da ll'art. 90 del D.P.R. 207/2010 (requisiti dei lavori analoghi, del costo del persona le e del possesso di adeguate attrezzature). Salvo il caso del possesso della SOA, per la comprova del requisito, la percorribilità della soluzione prospettata nel que sito circa l'utilizzo dell'autocertificazione prodotta dall'operatore economico in f ase di abilitazione al MEPA o a seguito di aggiornamento, deve essere verificata tenendo conto dei seguenti due aspetti: 1) l'arco temporale rilevante per docume ntare il requisito dell'importo dei lavori analoghi e del costo del personale deve c orrispondere al quinquennio antecedente la data del bando (art. 28, comma 1, let t. a) e b), Allegato II.12; nella fattispecie dell'affidamento diretto deve intendersi la data di avvio della trattativa diretta sul MEPA; 2) alla verifica dei requisiti di c ui al citato art. 28 dell'Allegato II.12 si procede ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 3 6/2023, vale a dire: con acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di no torietà ed effettuazione di verifiche a campione per importi inferiori a 40.000 Eur o e con acquisizione del DGUE e verifiche puntuali per importi pari o superiori a detto importo anche nel caso di acquisizione effettuata sul MEPA. Nello specific o, per quanto attiene agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 Eur o, il comunicato del MIT del 30 giugno 2023 ha precisato che anche il DGUE co nsiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, puntualizzando che, per importi inferiori a, la stazione appaltante ha facoltà di sc egliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottar e il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità. Per quanto attiene agli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro si ap plica la disposizione di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 in base alla quale l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico dopo aver verificato il posse sso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediata mente efficace.